



LIVIA AULINO

L'uso di software per la quantificazione degli assegni di mantenimento in favore dei figli nei procedimenti di diritto di famiglia

I procedimenti di diritto di famiglia, in particolare quelli di separazione, divorzio e regolamentazione delle modalità di affido dei figli minori di genitori non coniugati, in molti casi potrebbero essere definiti in via stragiudiziale favorendo l'accordo tra le parti. In tale direzione, la proposta conciliativa - formulata dal giudice nel corso della prima udienza di comparizione personale delle parti ai sensi dell'art. 473 bis-21 c.p.c. - risulta fondamentale in quanto capace di offrire alle parti un diverso punto di osservazione ed una possibile soluzione alla controversia.

In tale contesto, la formulazione della proposta potrebbe essere frutto del lavoro dell'ufficio del processo, chiamato ad assistere materialmente il giudice mediante la predisposizione di un set di informazioni di cui questi può servirsi al fine di individuare i punti maggiormente salienti e critici per il caso concreto.

In particolare, nel corso dello studio del fascicolo, potrebbero essere utilizzati anche sistemi intelligenti che permettono di risolvere le questioni delle quantificazioni degli assegni di mantenimento, con particolare riferimento a quello in favore dei figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti. Attualmente, alcuni sistemi sono già in uso. A mero titolo esemplificativo, il software ReMida famiglia offre un'opzione di calcolo dell'assegno di mantenimento in favore del figlio sulla base di rigorosi criteri matematico-proporzionali nel pieno rispetto delle norme e dei principali orientamenti giurisprudenziali.

Con l'ausilio di tali sistemi, il giudice potrebbe proporre una proposta conciliativa che, essendo basata su criteri matematici, potrebbe essere accolta dalle parti che la intenderebbero come possibile "anticipazione" della decisione.

Il progetto sull'Ufficio del Processo, affidato al Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Federico II, ha avuto tra l'altro ad oggetto l'approfondimento del tema al fine di esplorare attuali opportunità e prospettive future.

Family law trials, those relating to separation, divorce and the regulation of the arrangements for the custody of minor children of unmarried parents, could often be resolved by agreement between the parties. In this sense, the conciliatory proposal is fundamental because it can offer the parties a different point of view and a possible solution to the dispute.

In particular, the judge performs a conciliation function during the first hearing of personal appearance of the parties pursuant to art. 473 bis-21 c.p.c., to reconcile the interests at stake. This proposal, made by the judge, could be the result of the work of the trial office, called to assist the judge materially through the preparation of a set of information that he can use to identify the most salient and critical points for the specific case.

While studying the dossier, intelligent systems could also be used to resolve the issues of cheque quantification. maintenance, with reference to that in favor of children who are under the age of majority or economically not self-sufficient. Currently, some systems are already in

use. By way of example, the software ReMida famiglia offers an option to calculate the child support allowance based on rigorous mathematical-proportional criteria in full compliance with the rules and the main jurisprudential guidelines.

With the help of such systems, the magistrate could propose a conciliatory proposal that, being based on mathematical criteria, could be accepted by the parties who would understand it as a possible "anticipation" of the decision.

Sommario: 1. L'assegno di mantenimento in favore dei figli nei procedimenti di separazione, divorzio e regolamentazione delle modalità di affido e di contribuzione dei figli di genitori non coniugati – 2. I criteri di quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli – 2.1. La statistica e la proporzionalità nella giurisprudenza locale – 3. Il *software ReMida Famiglia* – 4. Il ruolo del giudice anche alla luce della riforma Cartabia – 4.1. Il possibile ruolo dell'addetto all'ufficio del processo – 5. Conclusioni

1. L'assegno di mantenimento in favore dei figli nei procedimenti di separazione, divorzio e regolamentazione delle modalità di affido e di contribuzione dei figli di genitori non coniugati

Nel nostro ordinamento, stante il disposto dell'art. 30 Cost.¹ e dell'art. 147 c.c.², è previsto un obbligo giuridico di mantenimento della prole in capo ai genitori, oltre che di istruire, educare ed assistere moralmente i figli. Obbligo che viene ulteriormente specificato in diverse disposizioni con riferimento alle modalità di adempimento, alle condizioni e ai criteri di quantificazione degli importi da versare.

Trattasi di dovere inderogabile, non soltanto in ragione di una apposita previsione costituzionale quanto, piuttosto, in presenza di una specifica norma – l'art. 316 *bis* c.c.³ – che ben chiarisce come non sia possibile addurre la mancanza di adeguate sostanze economiche per sottrarsi all'obbligo di mantenimento.

¹ L'art. 30, co. 1, Cost. sancisce che: "è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio".

² Gli artt. 147 e 148 c.c. dispongono l'obbligo per i coniugi, con l'estensione ai genitori non coniugati, di contribuire all'assolvimento degli aspetti patrimoniali riguardanti i figli, prevedendo che le modalità della contribuzione si specificano secondo un rapporto di proporzionalità e di adeguatezza alle capacità economiche degli stessi, come sancito dall'art. 148 c.c. che individua i criteri e le modalità di ripartizione. M. RINALDI, *L'assegno di mantenimento per i figli*, Santarcangelo di Romagna, 2021, p. 37.

³ L'art. 316-*bis*, co. 1 c.c. dispone che: "i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli".

In caso di separazione ovvero di giudizio per la regolamentazione delle modalità di contribuzione dei figli di genitori non coniugati, il giudice dispone l'obbligo di corresponsione di un assegno di mantenimento, tenendo conto dei presupposti stabiliti espressamente dall'art. 337 *ter* c.c. e precisamente: le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita tenuto dal minore in costanza di convivenza con entrambi i genitori; la permanenza presso ciascun genitore; la situazione reddituale dei genitori; la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Il d.lgs. n. 154/2013 ha ribadito l'obbligo dei genitori di mantenere i figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.

Tuttavia, se da un lato è considerato necessario assicurare le giuste risorse ai figli minorenni – e, a determinate condizioni, anche a favore dei figli maggiorenni⁴ – è parimenti corretto tenere in debito conto le effettive capacità economiche dei soggetti obbligati, al fine di evitare che tale dovere possa condurre a un salasso intergenerazionale privo di alcuna giustificazione.

È per tale ragione che è attribuito un ruolo rilevante al giudice, chiamato a vagliare l'ipotesi di imporre un determinato assetto di interessi, ma ancora, prima di “sostituirsi” alle parti, tentare di favorire il raggiungimento di una conciliazione nelle fasi iniziali del giudizio⁵.

Anche in questa fase, e, in specie, nella determinazione dell'ammontare dell'assegno nel caso concreto, occorre tenere in considerazione i parametri indicati nell'art. 337-*ter*, co. 4, c.c. compreso l'effetto di adeguamento automatico previsto al quinto comma di detta norma.

A tale scopo, è opportuno svolgere alcuni cenni sulla natura dell'assegno. Infatti, i vari parametri di riferimento assumono una diversa connotazione a seconda delle caratteristiche intrinseche che può assumere. È tuttora aperto un dibattito tra due opposti orientamenti, con quello maggioritario che lo configura come obbligazione civile⁶. Aderendo a tale impostazione,

⁴ La norma di riferimento è l'art. 337-*septies* c.c. Per meglio comprendere quando sia possibile attribuire il diritto al mantenimento a un maggiorenne non autosufficiente, vedasi L. Izzo, *L'evoluzione dei doveri verso i figli: dal diritto al mantenimento al dovere di rendersi autosufficienti*, in *Famiglia*, 2020, in <http://www.rivistafamiglia.it>; L. AULINO, *Mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti: fino a quale età il genitore è obbligato; nota a Tribunale di Napoli, decreto n. 4868/2018*, in *Giuricivile*, 2018, 7, in <https://giuricivile.it/>.

⁵ Sul punto si veda il sito: https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/conciliazione-e-mediazione-nel-processo-di-famiglia_l-esperienza-del-tribunale-di-milano_221.

⁶ Un'autorevole dottrina qualifica come obbligazioni sia quelle strettamente alimentari, che l'assegno di mantenimento. Cfr. C.M. BIANCA, *Diritto Civile*, 4, *Le obbligazioni*, 2019. Secondo altri autori, l'obbligazione di corrispondere l'assegno di mantenimento, quale dovere specifico da adempiere in favore dell'ex coniuge, si giustifica alla luce del rapporto solidaristico che permane anche dopo la separazione; Cfr. BOCCHINI QUADRI, *Diritto privato*, Torino, 2018. Tra gli altri autori che qualificano l'assegno di mantenimento come un'obbligazione civile vi sono: V. DE PAOLA, *Il diritto patrimoniale della famiglia nel sistema*, 2002; P. ZATTI, *I diritti e i doveri che nascono dal matrimonio*, in *Tratt. Rescigno*, 1999; M. DOGLIOTTI, *Separazione e divorzio*, Milano, 1988 (secondo cui il mantenimento costituisce un'obbligazione pecuniaria di durata, in particolare un debito di valuta, anche se non è insensibile alle variazioni delle condizioni economiche dei coniugi ed al deprezzamento della moneta. Il fatto che la valorizzazione del profilo della inadeguatezza dei mezzi del richiedente debba essere letta come una chiara volontà di sottolineare il passaggio da un assegno con natura composita ad uno con natura di obbligazione marcatamente assistenziale,

ne consegue la natura strumentale di detto assegno, essendo finalizzato ad adempiere ai doveri di assistenza materiale intercorrenti tra gli ormai ex coniugi. Nel caso si aderisca alla contrapposta impostazione minoritaria volta a riconoscere all'assegno una natura eminentemente perequativa⁷, l'assegno avrà, sì, una componente minoritaria ma, al contempo sarà integrato da una ulteriore componente avente uno scopo compensativo, dovendosi riconoscere nonché ricompensare gli sforzi ed i sacrifici sostenuti dal coniuge più debole.

Anche senza prendere posizione, non può trascurarsi, però, che nel caso concreto si tratta di un assegno volto al soddisfacimento delle esigenze della prole, pertanto è preferibile riconoscerne la natura di obbligazione civile giacché, per quanto venga materialmente versato al genitore affidatario, non è quest'ultimo il reale beneficiario della somma. Inoltre, va considerato anche che la terminologia utilizzata dal legislatore in relazione al rapporto tra genitori e prole conduce necessariamente a ritenere che i primi abbiano verso i secondi delle obbligazioni di natura eminentemente patrimoniale⁸.

Ora, il legislatore ha mostrato un atteggiamento di deciso favore per gli accordi tra coniugi a contenuto patrimoniale, quando siano preposti alla gestione della crisi coniugale, per i riflessi indiretti che possono avere nei confronti della prole.

Le peculiari finalità cui i contratti della crisi coniugale rispondono escludono la possibilità di qualificare gli stessi come convenzioni matrimoniali in ragione del contenuto patrimoniale. Ciò in quanto le convenzioni matrimoniali sono atti volti alla definizione del regime patrimoniale intercorrente tra i coniugi, i quali possono optare, in luogo del regime di comunione legale, per quello della separazione dei beni ovvero per l'istituzione di un apposito fondo patrimoniale. Peraltro, mentre le convenzioni matrimoniali presuppongono una famiglia "in essere" e "viva", gli accordi di gestione delle crisi coniugali sono necessariamente attuabili solo laddove sussista una situazione di effettiva crisi all'interno del rapporto di coniugio.

In breve, il fondamento della distinzione tra convenzioni matrimoniali ed accordi di gestione delle crisi coniugali risiede nelle diversità non solo della relativa disciplina ma soprattutto dei

nel quale le finalità compensativa e risarcitoria vengono relegate ad un piano secondario viene sottolineato, tra gli altri da G. BONILINI, *L'assegno post matrimoniale*, in G. BONILINI, F. TOMMASEO, *Lo scioglimento del matrimonio*, Milano, 2004.

⁷ Sul punto si veda: M. PALAZZO, *Le progressive aperture della Suprema Corte al principio di autoresponsabilità nella configurazione dell'assegno post-matrimoniale*, in *Rassegna di diritto civile*, 2/2013, pp. 423-462; S. SCHIRÒ, *Attribuzione e determinazione dell'assegno di divorzio: un lungo percorso giurisprudenziale*, in *Famiglia e diritto*, 10/2019, pp. 921-935.

⁸ È stato rilevato che i termini "*potere, dovere, obbligo ed obbligazione*" utilizzati dal Legislatore con riferimento ai rapporti personali tra i coniugi e tra questi ed i figli (artt. 143, 147 c.c.) non godono di una sufficiente autonomia giuridica, potendo invece essere qualificati tutti indifferentemente. La difficoltà della classificazione è accentuata dalla compresenza nelle situazioni soggettive familiari di caratteri propri dei diritti assoluti e relativi, nonché della possibilità di accostamento con i diritti della personalità, per il motivo intuitivo della centralità della considerazione della persona all'interno del gruppo familiare. Sembrerebbe che tali rapporti giuridici siano identificabili come obbligazione, essendo caratterizzati per il loro contenuto patrimoniale (come gli obblighi di contribuzione al mantenimento dei figli). A. SCOTTI, *Obbligo e obbligazione nel diritto di famiglia*, Torino, 2000.

presupposti “fattuali” che ne costituiscono il fondamento.

La dottrina oggi preferisce valorizzare la natura negoziale di questi accordi di gestione delle crisi coniugali, laddove abbiano ad oggetto prestazioni di carattere patrimoniale. Alla base di tali negozi viene individuata una causa tipica di definizione della crisi coniugale o degli aspetti economici della crisi stessa, affermando su tale base la tipicità dei contratti in questione. Per cui, una parte della dottrina propone di qualificare come tipico il contratto della crisi coniugale come contratto post-matrimoniale⁹, in quanto previsto e disciplinato da apposite disposizioni (art. 711 c.p.c. ed art. 4, c. 13, l. n. 898/1970). Un opposto orientamento dottrinale, più risalente, inquadra tali contratti nella categoria dei contratti atipici¹⁰.

2. I criteri di quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli

Prima di verificare quali siano le modalità di applicazione dei parametri di quantificazione degli assegni, è necessario comprendere tali criteri.

Il legislatore, conscio della delicatezza della materia, ha provveduto già con la previgente formulazione dell'art. 155, co. 4, c.c.¹¹ a definire gli elementi da valutare in sede di

⁹ Questo contratto può, secondo tale orientamento, definirsi come “*quel contratto a titolo oneroso che viene stipulato dai coniugi per regolare i reciproci rapporti giuridici patrimoniali sorti nel corso della loro relazione esistenziale, quando al regolamento di tali rapporti i coniugi stessi intendono condizionare la definizione consensuale della crisi coniugale o di una fase di quest'ultima (separazione di fatto, separazione legale, divorzio). Tale regolamento di rapporti si attua attraverso la previsione di prestazioni vuoi unilaterali, vuoi reciproche, di carattere sia obbligatorio che reale, periodiche o istantanee*”. Cfr. G. OBERTO, I contratti della crisi coniugale, I e II, Milano, 1999.

¹⁰ A.C. JEMOLO, *Convenzioni in vista di annullamento di matrimonio*, in Riv. dir. civ., 1967, II, p. 529 ss. La dottrina si è interrogata sulla causa di tali negozi, pervenendo a soluzioni differenti, sulla base di diverse ricostruzioni interpretative. La dottrina maggioritaria esclude la sussistenza della causa donativa, affermata da alcuni autori, non potendosi ravvisare in tali casi l'*animus donandi*: l'arricchimento del coniuge non costituisce, infatti, la giustificazione dell'atto negoziale.

Secondo un'altra dottrina, i negozi in questione avrebbero natura transattiva, ma a tale ricostruzione si obietta rilevando l'impossibilità di riscontrare, negli accordi in oggetto, la presenza di concessioni reciproche (Cfr. E. DEL PRATO, *Transazione*, in Enc. dir., XLIV, p. 13). Invece, altri autori - e un risalente orientamento giurisprudenziale ravvisano alla base di tali negozi una causa solutoria, connessa all'adempimento dell'obbligo legale di mantenimento (Cass., 17 giugno 1992, n. 7470, in Dir. fam., 1993, p. 70 e in Nuova giur. civ. comm., 1993, I, p. 808, con nota di SINESIO; Cass., 5 luglio 1984, n. 3940, in Dir. fam., 1984, p. 922 e Cass., 21 dicembre 1987, n. 9500. M. LEVA, *Trasferimenti mobiliari ed immobiliari in sede di separazione e di divorzio*, 459 ss.; sulla stessa linea: V. BARBALUCCA, P. GALLUCCI, *L'autonomia negoziale dei coniugi nella crisi coniugale*, Milano, 2010, 87 ss.), ovvero di negozi determinativi di obblighi legali (E. RUSSO, *Gli atti determinativi di obblighi legali nel diritto di famiglia*, in *Le convenzioni matrimoniali ed altri saggi sul nuovo diritto di famiglia*, Milano, 1983, 228. Mediante la conclusione di tali negozi le parti verificano ed accertano, anzitutto, le condizioni di fatto e le circostanze rilevanti per il diritto, prendono atto del fatto che da tali circostanze originano determinati obblighi legali nei loro confronti e, infine, determinano il contenuto di tali obblighi). Tuttavia, qualificare tali accordi come contratti a causa esterna impone l'indicazione specifica della causa (c.d. *expressio causae*), pena l'invalidità del contratto stesso laddove i coniugi non facciano espressa menzione dell'intento di adempiere in tal modo all'obbligazione di mantenimento (G. DORIA, *Autonomia privata e «causa» familiare. Gli accordi traslativi tra i coniugi in occasione della separazione personale e del divorzio*, cit., p. 56 ss., 63 ss.).

¹¹ L'art. 155, 4 co., c.c. dispone che: “*salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze*

quantificazione dell'assegno di mantenimento.

Attualmente, la disciplina è racchiusa nell'art. 337-ter c.c. che, sempre al quarto comma, richiede che da un lato si rispetti il principio di proporzionalità da riferire al reddito dei genitori; dall'altro che siano considerate le esigenze attuali della prole, il tenore di vita tenuto dai figli antecedentemente alla separazione, la modulazione delle tempistiche relative all'affidamento post separazione, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

Pertanto, il giudice è tenuto a valutare una serie di indici economicamente rilevanti e da contemperare tra loro.

Rispetto alla formulazione previgente dell'art. 155 c.c., invero, non si notano variazioni nei criteri da seguire, ragion per cui le oscillazioni eventualmente riscontrabili a livello nazionale nella quantificazione della somma sono riferite unicamente alla sensibilità dei magistrati nell'applicazione della norma.

Tutti i parametri, però, rivestono eguale importanza, non essendo contemperamento tra tali elementi, con ciò coordinandoli tra loro in relazione alle caratteristiche specifiche del caso concreto.

La dottrina condivide l'orientamento espresso dalla Suprema Corte¹², laddove i giudici di legittimità affermano la necessità di considerare tutti gli elementi indicati dal legislatore e confermano l'importanza di un'attenta verifica di tutti i parametri, attraverso un'analisi obiettiva della concreta situazione di fatto, nell'auspicabile prospettiva della piena realizzazione del dato normativo¹³.

La normativa menzionata, invero, indica solo gli elementi da tenere – congiuntamente – in debito conto ma non specifica come vadano “uniti” tra loro. Infatti, non viene specificamente indicato un criterio di calcolo. Ciò, unitamente al fatto che è necessario considerare opportunamente la capacità di lavoro professionale o casalingo di ognuno, con espressa valorizzazione non solo delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali¹⁴, conduce alla conclusione che le modalità di calcolo possono essere

del figlio; 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;

4) le risorse economiche di entrambi i genitori; 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice”.

¹² Cass., 8 febbraio 2022, n.4035.

¹³ Nella stessa prospettiva si pongono le Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare del CNF, disponibili al seguente link: <https://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/69024/ai+Presidenti+dei+COA+-+trasmissione+Linee+Guida+per+modalità+mantenimento+dei+figli+nelle+cause+di+diritto+familiare++%2829-11-2017%29.pdf/8ebd2cae-ad1e-4ca6-98d6-bcc941f5e72a>.

¹⁴ La Suprema Corte ha precisato che ai fini del riconoscimento e della quantificazione dell'assegno di mantenimento la dichiarazione dei redditi non è l'unico elemento valutativo (Cass., 12 gennaio 2017, Sez. I., n. 605); per cui occorre fare

plurime.

Proprio per tale ragione, invero, anche se non è previsto nel nostro ordinamento che l'assegno di mantenimento corrisponda ad una percentuale fissa del reddito del genitore non collocatario¹⁵, non di meno tale impostazione è seguita per la redazione delle tabelle di matrice pretoria redatte presso il Tribunale di Monza¹⁶ e seguite in diversi tribunali italiani.

La prassi così diffusasi conduce ad una scelta di metodo: da un lato, appunto, approfondire la possibilità di ancorare la determinazione dell'assegno di mantenimento a criteri di calcolo predefiniti, che ne rendano pressoché automatica la quantificazione e prevedibile l'esito, ovvero orientarsi verso la predisposizione di parametri astratti e generali da applicare caso per caso.

Se si sceglie la prima strada, allora ci si deve confrontare con un dato evidente rappresentato dall'obsolescenza dei sistemi di calcolo elettronici quali *software* dedicati, attualmente disponibili.

Il metodo *CHICos* fu elaborato basandosi sulla proposta di legge n. 54/2006 (sull'affido condiviso), con cui il Legislatore prevedeva la regola della contribuzione diretta, stabilendo la contribuzione indiretta solo in via di eccezione. Era già diffusa la consapevolezza che i sistemi oggettivi di calcolo avevano l'utile effetto di ridurre il contenzioso intervenendo oggettivamente sulla quantificazione, di modo che i genitori si adattassero alla stessa evitando inutili ulteriori contrasti¹⁷.

Un'ulteriore evoluzione di tale tendenza si è poi avuta con l'affermazione del "*metodo Palermo*" nei primi anni 2000¹⁸. In quel periodo, i giudici della Prima sezione del Tribunale di Palermo, coadiuvati dal Magistrato referente per l'informatica del distretto della Corte di Appello di Palermo, avevano realizzato e poi distribuito gratuitamente programmi per il calcolo degli assegni di mantenimento. La loro peculiarità sta nel fatto che analizzavano la capacità contributiva dei genitori tramite la relazione tra tre voci: il reddito netto, l'imposta netta ed eventuali esposizioni debitorie contratte nell'interesse della famiglia o per il soddisfacimento di esigenze primarie. Il tutto consentendo di porre delle correzioni percentuali al ribasso, preservando l'autonomia del giudice.

riferimento anche agli altri elementi di ordine economico diversi dal reddito dell'onere e suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, come la disponibilità di un patrimonio, anche mobiliare (Cass., 23 febbraio 2017, Sez. I, n. 4994). Sul punto si veda anche Cass., 22 marzo 2005, Sez. I, n. 6197.

¹⁵ M. PAVONE, *Il principio di proporzionalità nella quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli*, nota a Cass. Civ. sez. VI, 16 settembre 2020, n. 19299.

¹⁶ P. CALABRÒ, *I criteri di quantificazione dell'assegno per il coniuge e i figli. Riflessioni, proposte e orientamenti del Tribunale di Monza*, in <https://www.altalex.com/documents/news/2012/05/16/i-criteri-di-quantificazione-dell-assegno-per-il-coniuge-e-i-figli>, 2008.

¹⁷ M. MAGLIETTA, *CHICoS. Fondamenti, sviluppo e informazioni*, in E. AL MUREDEN, R. ROVATTI, *Gli assegni di mantenimento tra disciplina legale ed intelligenza artificiale*, Torino, 2020, pp. 225-242.

¹⁸ G. BERTOLI, *Il metodo "Palermo"*, in E. AL MUREDEN, R. ROVATTI, *Gli assegni di mantenimento tra disciplina legale ed intelligenza artificiale*, Torino, 2020, pp. 243-254.

Anche in altri Paesi, quali la Germania e la Svizzera, si è scelto di adottare sistemi di calcolo oggettivo.

In Germania, ad esempio, erano diffuse le “*tabelle di Dusseldorf*” e quelle di “*Lepzig*” (oggi sopresse) basate su una divisione tra genitore collocatario e non collocatario, che determinava la cifra unicamente sulla base del reddito del genitore non collocatario¹⁹.

In Svizzera sono utilizzati modelli di tabelle che appaiono più garantiste, perché tengono in considerazione le fasce di età e in cui il costo complessivo del figlio è dato dalla somma delle spese relative alle sue esigenze²⁰. Anzi, proprio “*la tabella di Zurigo*” fu di ispirazione per il *CHICoS*, dal momento che analizzava il fenomeno delle economie di scala derivanti dall'aumento dei figli in una famiglia. Anzi, *CHICoS* era perfino più evoluto, dal momento che elaborava i dati ISTAT sui consumi delle famiglie italiane, per quanto presentasse il rischio di essere inficiato dalle distorsioni che caratterizzano a volte i calcoli statistici.

Parimenti anche il modello MoCAM²¹ si basa su un approccio di tipo statistico, volto a quantificare il trasferimento economico tra più soggetti al fine di giungere a uno stato di equilibrio²². Però, ciò richiede di tenere in considerazione anche i vincoli giuridici, la definizione delle variabili di contesto e la fissazione di un obiettivo finale da raggiungere. In teoria sembrerebbe che il modello di calcolo MoCAM operi considerando tutti questi parametri con l'obiettivo di fissare un tenore di vita adeguato per i figli indifferentemente da quale sia il genitore con cui passano il loro tempo.

2.1. La statistica e la proporzionalità nella giurisprudenza locale

Il Progetto Ufficio del Processo del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Federico II di Napoli ha comportato, in primo luogo, un'analisi della giurisprudenza – essenzialmente formatasi nell'ambito del Distretto della Corte di Appello di Napoli – per valutare l'esistenza e il modo di utilizzazione di criteri *lato sensu* automatici di determinazione dell'assegno.

Un primo gruppo di decisioni è accomunato dalla tendenza a determinare l'importo dell'assegno in base al reddito del genitore obbligato.

In tal caso, la determinazione dell'assegno avviene tenendo conto solo della sproporzione del reddito tra i genitori, senza valutare gli altri criteri indicati nella normativa condicistica, in particolare le attuali esigenze del figlio ed il tenore di vita precedentemente goduto. E laddove gli ulteriori criteri previsti dall'art. 337 *ter* c.c. sono menzionati dal giudice di merito, si nota in genere l'assenza di una approfondita motivazione sul punto.

Esemplificativa di tale posizione è la giurisprudenza di merito napoletana, tanto di primo

¹⁹ M. MAGLIETTA, *CHICoS. Fondamenti, sviluppo e informazioni*, cit., p. 233.

²⁰ M. MAGLIETTA, *CHICoS. Fondamenti, sviluppo e informazioni*, cit., p. 235.

²¹ Si veda il sito: <http://www.mocam.net/>

²² M. MALTAGLIATI, G. MARLIANI, *Il modello MoCAM*, in E. AL MUREN, R. ROVATTI, *Gli assegni di mantenimento tra disciplina legale ed intelligenza artificiale*, Torino, 2020, pp. 255 ss.

quanto di secondo grado. Per esempio, nella recente pronuncia del Tribunale civile Napoli, 24 giugno 2022 n. 6377, il Collegio ha determinato, a carico del genitore non convivente, una contribuzione direttamente proporzionale alle proprie entrate attesa la priorità agli obblighi di sostegno connessi alle responsabilità genitoriali, ponendosi nel solco già tracciato dalla pur risalente Tribunale civile Napoli, sez. I, 10 luglio 2013 n. 8897, che, nella determinazione del *quantum*, si fondava esclusivamente sul raffronto delle capacità economiche dei due genitori. Per contro, sia pur con maggior riferimento al costo della vita e – quindi – in relazione anche alle esigenze del minore, la giurisprudenza irpina tende a privilegiare gli altri parametri mediante un richiamo agli indici ISTAT relativi alla povertà.

In sintesi, gli indici ISTAT sono utilizzati una prima volta per la determinazione dell'assegno e, con il passar del tempo, diventano parametro ai fini della rivalutazione della somma.

Ma, più specificamente, secondo il Tribunale di Avellino la fissazione, da parte del giudice di merito, di una somma quale contributo per il mantenimento di un figlio minore può legittimamente venir correlata non tanto alla quantificazione delle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un minore dell'età suindicata²³.

Più in dettaglio, si deve partire dalla definizione quantitativa della soglia di povertà elaborata dall'ISTAT, secondo cui *“la soglia di povertà assoluta rappresenta il valore monetario, a prezzi correnti, del paniere di beni e servizi considerati essenziali per ciascuna famiglia, definita in base all'età dei componenti, alla ripartizione geografica e alla tipologia del comune di residenza. Una famiglia è assolutamente povera se sostiene una spesa mensile per consumi pari o inferiore a tale valore monetario”*²⁴.

Pertanto, se si ipotizza un nucleo familiare con: un figlio/a tra i 4 e i 10 anni; i genitori in un'età compresa tra i 18 e i 56 anni; residente in un Comune del Mezzogiorno di massimo cinquantamila abitanti e non facente parte di una grande area metropolitana, il *software* di calcolo dell'ISTAT determina la soglia di povertà assoluta nel 2021 in euro 1.049,06. Ora, considerando invece un Comune di oltre cinquantamila abitanti facente parte di una periferia metropolitana, il valore è di euro 1.096,09 e sale ulteriormente ad euro 1.123,67 se si considera un centro urbano metropolitano.

In questo contesto, il calcolo operato dai giudici di Avellino sembra rispondere meglio alla lettera della norma, se si considera che i dati valutati dall'ISTAT analizzano le esigenze minime di vita dei nuclei familiari e, pertanto, della prole. Eppure, ugualmente dei parametri vengono

²³ Cass., Sez. I, 8 novembre 1997, n. 11025.

²⁴ Si veda il seguente sito: <https://www.istat.it/it/dati-analisi-e-prodotti/contenuti-interattivi/soglia-di-povert%C3%A0#:~:text=La%20soglia%20di%20povert%C3%A0%20assoluta,tipologia%20del%20comune%20di%20residenza>.

esclusi da ogni valutazione: non viene considerato il tenore di vita in costanza di convivenza, nonché le comparazioni tra le tempistiche di affido e di cura della prole.

La tendenza a privilegiare alcuni indici (in particolar modo quelli ISTAT e i redditi dei coniugi) è in un certo senso prevedibile, se non addirittura comprensibile. Infatti, se si considera che il legislatore richiede sia il rispetto del principio di proporzionalità sia la comparazione – compensazione tra diversi parametri (alcuni dei quali neppure suscettibili di essere ridotti facilmente a un mero valore economico), è giocoforza immaginare come possa essere complessa l'applicazione pedissequa di questi criteri.

Il tutto, tra l'altro, in presenza di casi estremamente variegati e che non consentono di utilizzare calcoli già effettuati come valori "guida" per calcoli futuri inerenti ad ulteriori controversie.

Ed è proprio ciò che potrebbe avere indotto i giudici irpini non solo ad affidarsi all'autorevolezza dei dati forniti dall'ISTAT bensì anche a far uso del calcolatore interattivo, che peraltro è anche presente sul sito internet del Tribunale.

Introducendo dati il più possibile simili a quelli ricavabili dalla causa in analisi, è possibile ottenere un dato di partenza – la soglia di povertà – che si presume sufficientemente oggettivo e veritiero da essere utilizzabile quale valore minimo al di sotto del quale non è possibile scendere. Però, è pur vero che tale calcolatore non è assolutamente idoneo a fungere da base di partenza per qualsivoglia valutazione, dal momento che – nelle intenzioni dei suoi ideatori – ha il fine di fornire una analisi più immediata e comprensibile dei dati statistici (molto simile, nel funzionamento, a quanto si potrebbe fare con delle funzioni di Microsoft Excel) e non è stato pensato per calcolare un assegno di mantenimento.

3. Il software *ReMida Famiglia*

Il sistema *ReMida* si basa principalmente sui dati ricavati da procedimenti giudiziari²⁵. L'assunto di fondo è dato dalla creazione di scale di misurazioni basate sull'esperienza pratica del lavoro giudiziario, in antitesi con l'utilizzo di dati astratti e fissi ovvero di analisi puramente statistiche. Per questo è stato necessario rilevare sistematicamente i valori economici e monetari di separazioni e divorzi consensuali tratti dalle realtà giudiziarie. I dati sono stati acquisiti presso i Tribunali della Lombardia durante una raccolta dati durata sette anni, dopodiché si è proceduto alla creazione degli algoritmi, sfruttando comunque le metodologie

²⁵ L'ideatore è Gianfranco D'Aietti, docente a contratto di informatica giuridica, membro del *Consorzio Giurla* realizzato dal centro di ricerca in diritto privato europeo ReCEPL su Giurimetria ed intelligenza artificiale (Consulente ufficiale della Commissione per l'efficienza delle giustizia – CEPEJ – del Consiglio d'Europa (si veda: https://www.unisob.na.it/ateneo/c008_v.htm?vr=1) ed ideatore di altri software di calcolo: *ReMida Interessi e rivalutazione* (disponibile al link: http://ftp.giuffre.it/interessi2006~globale/agg_interessi.html); *ReMida Danno alla persona* (disponibile al link: <https://shop.giuffre.it/070002098-remida-danno-alla-persona>); *ReMida Usura* (disponibile al link: <https://shop.giuffre.it/070002241-remida-tassi-di-usura>).

statistiche per l'analisi dei dati, di modo da poter ottenere delle "proiezioni" per il futuro²⁶. In più, la combinazione tra tali dati e le percentuali delle tabelle ai rispettivi redditi e patrimoni permette di determinare con maggior precisione la misura media di un assegno base in favore dei figli.

La particolarità di *ReMida* sta anche nella possibilità di personalizzare ulteriormente l'esame dei vari parametri utilizzando i criteri indicati dalla legge e dalla giurisprudenza per il tramite di una sorta di "consolle-mixer". In tal modo si giunge prima a riequilibrare i redditi dei due genitori per poi decidere, sulla base di entrambi, i relativi contributi alle esigenze della prole, valutando anche il collocamento e i tempi di permanenza presso ogni genitore. Però, non determina solo l'assegno che il genitore non collocatario deve versare, in quanto delinea anche la percentuale del contributo complessivo di entrambi i genitori, per poi convertirlo in termini monetari. Tale *software*, quindi, indica l'importo complessivo che entrambi devono versare ai figli, sia il genitore non collocatario sia quello collocatario, fornendo anche maggior precisione su un aspetto molto spesso trascurato, ossia l'entità del contributo versato dal genitore collocatario. È chiaro, quindi, che il *software ReMida* è stato sviluppato procedendo a una raccolta di dati particolarmente estesa, successivamente analizzati e organizzati con le metodologie maggiormente adatte allo scopo, ossia quelle statistiche.

Va considerato anche un altro elemento: se tale *software* è basato su sette anni di pronunce giurisprudenziali della sola Lombardia, ha una enorme capacità di crescita laddove vengano riversati in esso anche dati provenienti da altri ambiti territoriali per renderlo capace di esprimere tutto il suo potenziale a livello nazionale. Ciò si nota nel raffronto tra i dati che produce *ReMIDA* e le pronunce dei singoli tribunali differenti da quelli lombardi, che operano in contesti economicamente differenti.

La capacità di crescita di *ReMida*, poi, è enfatizzata dalla constatazione che allo stato attuale il mercato dei *software* non offre molte alternative concrete. Se da un lato esistono molti siti e banche dati che possono fornire dati giuridici utili a risolvere una controversia (giurisprudenza e dottrina in particolare), d'altra parte parrebbe esservi un unico operatore matematico che, partendo da dati numerici e giuridici assieme, fornisce per gli assegni in materia di diritto di famiglia un valore indicativo e il più possibile rispettoso di tutti i parametri di cui si richiede il rispetto in siffatto ambito, siano essi di matrice legislativa (quali quelli in esame) ovvero puramente giurisprudenziale (come nel caso dell'assegno divorzile). Infatti, gli altri metodi di calcolo non si basano su *software* strutturati come quello sopra descritto, ma sono più "grezzi" mentre tale operatore, *ReMida Famiglia*²⁷, è in grado di tener in conto diversi elementi economicamente valutabili - anche se necessiterebbe, come detto, di maggiori

²⁶ G. D'AIETTI, "Il metodo D'Aietti" e *ReMida Famiglia*, in E. AL MUREN, R. ROVATTI, *Gli assegni di mantenimento tra disciplina legale ed intelligenza artificiale*, Torino, 2020, p. 303.

²⁷ Si veda il sito: <https://www.remidafamiglia.com/>.

aggiornamenti in termini di dati provenienti da altri Fori - come pure dell'aggravio fiscale per fornire il valore indicativo più fedele possibile alle caratteristiche concrete del caso.

Per esempio, si consideri che il Tribunale di Napoli²⁸ sembra applicare soprattutto il criterio della comparazione patrimoniale, unitamente a quello del tenore di vita avuto dalla prole. Eppure, non è chiaro se vi sia reale proporzione tra i contributi dei due genitori in ordine al mantenimento delle figlie. Per cui, si ipotizzi l'uso di *ReMida Famiglia*, anche se nella versione gratuita per privati²⁹ con i seguenti dati: l'assegno da determinare si inserisce in una controversia avente ad oggetto il divorzio tra i genitori, con ambito geografico localizzato nella Regione Campania. Il reddito mensile netto del padre, dati gli elementi descritti nella sentenza, è stimato sui 50.000 euro, mentre gli oneri sono stimati in 3500 euro per il mutuo sulla casa familiare. La madre ha un reddito pari a 3000 euro derivanti dall'assegno di mantenimento fissato in sede di separazione coniugale (si noti bene, anche ai 2500 euro percepiti in costanza di matrimonio per l'attività lavorativa svolta a favore di una società riconducibile all'ex coniuge) senza oneri atteso che, se ben si comprende la vicenda, il padre delle due figlie avrebbe sopportato i costi afferenti a bollette, condominio et alia. La casa è assegnata alla madre, pur essendo di proprietà del padre con un ipotetico valore locativo di 2000 euro mensili. Utilizzando il calcolatore ReMida nella versione free (meno preciso della versione a pagamento) si giunge a porre a carico del padre poco meno di 4000 euro di mantenimento per le due figlie. Somma inferiore, dunque, ai 6000 complessivi disposti dal giudice di Napoli.

4. Il ruolo del giudice anche alla luce della riforma Cartabia

In questo quadro si inserisce il recente d.lgs. n. 150/2022 (cd. "riforma Cartabia") che ha introdotto l'art. 473 *bis*, 21 secondo cui in caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori, occorre allegare al ricorso: le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre

²⁸ Trib. Na, 24 giugno 2022, n. 6377 secondo cui: *"In relazione alle figlie minori A. e A. si rileva che grava un obbligo di mantenimento solidalmente su entrambi i genitori e che tale obbligo ricomprende sia le spese ordinarie della vita quotidiana che quelle straordinarie, imprevedibili ed imponderabili. Per la determinazione del quantum occorre fare riferimento al tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza con entrambi i genitori, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti, alle risorse economiche di entrambi e alle esigenze del figlio. (...) Il Collegio è tenuto a determinare, a carico del genitore non convivente, una contribuzione direttamente proporzionale alle proprie entrate attesa la priorità agli obblighi di sostegno connessi alle responsabilità genitoriali. Nella determinazione del quantum non può ignorarsi inoltre che il legislatore con la formulazione dell'art. 115 quater prima ed oggi con il 337 sexies c.c. ha inteso attribuire alla casa familiare ed alla sua assegnazione una esplicita e marcata valenza economica, come espressamente deducibile dalla previsione normativa che dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà" (art. 337 sexies). È pacifico infatti che tale assegnazione, in favore delle minori, deve essere valutata per regolare i rapporti economici tra i coniugi, non in relazione all'eventuale assegno di mantenimento in favore del coniuge debole (nel caso di specie non previsto), ma con esclusivo riguardo ai figli ovvero alla quantificazione del contributo economico al loro mantenimento in quanto l'assegnazione della casa familiare rappresentava una componente in natura dell'assegno di mantenimento (in questo senso ex plurimis Cass. n. 25420/2015)".*

²⁹ Disponibile al link: <https://www.remidafamiglia.com/calcolo-assegno-mantenimento>.

anni; la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali; gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.

Nei procedimenti in cui sono coinvolti i minori, al ricorso deve essere allegato un piano genitoriale che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute.

Con riguardo alla quantificazione dell'assegno da corrispondere ai figli, la riforma Cartabia non ha inserito novità relative ai profili sostanziali; tuttavia, ha previsto che al ricorso introduttivo del giudizio vada allegato – a pena di decadenza - il piano genitoriale. Così sembra andare in secondo piano l'importanza della valutazione dei redditi e della situazione patrimoniale dei genitori nella quantificazione dell'assegno di mantenimento.

Si tratta di un documento che, stando alla Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, consiste nell'illustrazione, secondo la reciproca prospettazione dei genitori, degli elementi principali, che la norma espressamente individua, del progetto educativo e di accudimento del minore. Si tratta di utili informazioni che permettono al giudice, investito del procedimento, di individuare e dettagliare all'interno dei provvedimenti che egli è chiamato ad assumere, le indicazioni più opportune nell'interesse del minore, costruite "su misura" rispetto alla situazione di vita pregressa e alle sue abitudini consolidate. L'introduzione del piano genitoriale³⁰, sebbene non incida direttamente sulla quantificazione dell'assegno di mantenimento per il figlio, può agevolare il giudice nella fase valutazione dei singoli aspetti previsti dall'art. 337 *ter* c.c.

L'udienza di comparizione delle parti – a seguito della riforma Cartabia – è disciplinata dall'art. 473 *bis* 21 c.p.c. Più precisamente, nel corso della prima udienza è richiesta la comparizione personale delle parti per prendere atto della loro volontà di non volersi riconciliare e per consentire loro di formulare una motivata proposta conciliativa. La mancata comparizione senza giustificato motivo è valutata ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c. e per la regolamentazione delle spese di lite. Se le parti aderiscono alla proposta conciliativa formulata dal giudice, questi assume i provvedimenti temporanei ed urgenti che si rendono necessari e rimette la causa in decisione, per la pronuncia della sentenza che prenda atto ovvero omologhi gli accordi raggiunti dalle parti³¹.

Laddove, invece, si tratti di ricorso congiunto, il giudice è chiamato a valutare la rispondenza dell'accordo raggiunto dalle parti in relazione all'interesse della prole. Però, proprio in

³⁰ Il piano genitoriale deve contenere tutti gli aspetti della vita di ciascun figlio minore e più precisamente: l'elencazione dei luoghi abitualmente frequentati; l'indicazione della scuola e del percorso educativo (presente e futuro); l'attività extrascolastiche, sportive, culturali e formative

frequentazioni parentali e amicali; le vacanze, festività e ricorrenze (compleanni, etc.).

³¹ M. DI PIRRO, *Il nuovo processo civile dopo la riforma Cartabia*, Napoli, 2023, p. 106.

relazione a tale aspetto, la riforma Cartabia ha introdotto un elemento di relevantissima novità, foriero di innovazioni in un ambito caratterizzato da un orientamento quasi granitico. Nella riforma del procedimento di divorzio come ora delineato nell'art. 473 *bis* c.p.c., è stato introdotto una sorta di "accordo pre-divorzio" attraverso la previsione dell'art. 473 *bis*, 51, in cui si statuisce che "con il ricorso le parti possono anche regolamentare, in tutto o in parte, i loro rapporti patrimoniali"³². Ciò, peraltro, può investire anche le condizioni economiche relative ai figli, dal momento che il giudice non omologa gli accordi e convoca le parti laddove li ritenga in contrasto con l'interesse della prole.

Per meglio comprendere la portata innovativa della norma, va ricordato che nell'ambito della separazione e del divorzio è da tempo ampiamente dibattuta la possibilità di regolare *ex ante* parte delle conseguenze dello scioglimento del vincolo coniugale attraverso i patti prematrimoniali, a fronte di una decisa negazione della loro ammissibilità per contrarietà all'art. 160 c.c., che statuisce l'inderogabilità dei diritti e dei doveri derivanti dal matrimonio³³. Nel tempo, però, è stata avanzata l'idea, per quanto minoritaria in dottrina³⁴ ed in giurisprudenza³⁵ che ammette tali accordi laddove inseriti in convenzioni matrimoniali che disciplinano aspetti di natura prettamente patrimoniale, con esclusione dell'assetto di diritti e doveri a carattere eminentemente personale.

Ciò, però, può avere riflessi proprio sull'assegno di mantenimento in ordine alla sua quantificazione. Infatti, laddove si ammetta la possibilità di trasferire beni tra i coniugi (es. beni immobili) a seguito dello scioglimento del matrimonio, il giudice dovrà tenerne conto quando statuisca sui rapporti patrimoniali tra gli (ormai) ex coniugi. Nel caso in cui uno dei due attribuisca all'altro un bene immobile di sua proprietà ove l'altro possa vivere con la prole, allora tale assegno andrà "tarato" sulle spese effettive da cui saranno chiaramente escluse quelle di locazione di un bene immobile.

Sul punto si noti che è intervenuta, tra l'altro con un impatto potenzialmente molto rilevante, anche la cd. riforma "Cartabia", con delle disposizioni che potrebbero, in futuro, giungere ad una sostanziale legittimazione degli accordi pre-divorzili, sia pur a determinate condizioni ed

³² G. CASABURI, *Un utile ircocervo: la domanda cumulativa di separazione e di divorzio (art. 473 bis.49 c.p.c.)*, in *Foro it.*, 6, 2023, p. 1940 ss.

³³ La dottrina e la giurisprudenza maggioritaria ritengono viziati di nullità assoluta gli accordi diretti a regolare gli effetti patrimoniali della separazione posti in essere al tempo del matrimonio o comunque prima che sia manifestata la causa della separazione. Cfr. C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 2.1., Milano, 2014, p. 230; T. AULETTA, *Gli accordi sulla crisi coniugale*, in *Famiglia*, 2003, p. 43 ss; G. OBERTO, *I contratti della crisi coniugale*, I e II, Milano, 1999; Sul punto si veda *ex pluris* Cass., Sez. I, 30 gennaio 2017, n. 2224, Cass., 10 marzo 2006, Sez. I, n. 5302/2006.

³⁴ L. GATT, *Comma 50 "Autonomia privata e convenzioni familiari nella dialettica tra tipicità e atipicità negoziale"*, in Aa.Vv. (a cura di) C.M. BIANCA, *Le unioni civili e le convivenze. Commento alla legge n. 76/2016 e ai d.lgs. n. 7/2017*, p. 616 ss.; D. DE CRESCENZO, *Gli accordi prematrimoniali e la nuova stagione delle convenzioni matrimoniali*, in *Gazz. Notarile*, 2013, p. 461 ss.; L. GATT, *Convenzioni matrimoniali: verso il superamento dell'orientamento della Cassazione*, in *Fam. Per. Succ.*, 2009, pp. 1-7; L. AULINO, *Contratti di convivenza ed aspetti patrimoniali*, in *Famiglia*, 2017, <http://www.rivistafamiglia.it>.

³⁵ Cass., 21 dicembre 2012, n. 23713.

anche a fronte di forti perplessità dovute ad un – sembrerebbe – mancato coordinamento tra la normativa processuale e quella di diritto sostanziale in tema di genitorialità, diritti dei minori e rapporti economici tra (ormai ex) coniugi³⁶.

Infatti, è come se il Legislatore stesso ammettesse – sia pur indirettamente e senza prendere una posizione realmente netta sul punto (dal momento che neppure qualifica tali accordi col nomen iuris di “accordi pre-divorzili” – la possibilità di giungere a un accordo sostanzialmente pre-divorzile e che questo venga considerato, sotto certe condizioni, valido³⁷. Infatti, il ricorso in questione è un ricorso congiunto, che per sua natura richiede il previo raggiungimento di un accordo su tutti i punti del ricorso stesso. Ciò trasforma il ricorso in un vero e proprio accordo preventivo, per quanto questo debba superare ancora il vaglio del giudice. Vaglio che, per la verità, può essere effettuato in maniera molto più agevole e precisa proprio tramite il ricorso a tabelle, sistemi di calcolo e/o software dedicati per la quantificazione del dovuto, da cui ottenere una serie di dati da porre a confronto con quelli presenti nell’accordo (*rectius*: ricorso) stesso.

4.1 Il possibile ruolo dell’addetto all’ufficio del processo

Con riferimento a tutte le attività esposte - che vedono il giudice come protagonista - tuttavia, emerge un elemento comune, rappresentato dalla complessità del lavoro di analisi e di istruttoria propedeutica alla formulazione della proposta conciliativa e della valutazione dell’accordo contenuto nel ricorso congiunto.

Nel Progetto dell’Ufficio del Processo, si è ritenuto possibile valorizzare l’ausilio che può fornire la figura dell’addetto all’Ufficio per il processo³⁸, il cui compito principale consiste nell’affiancare i magistrati, coadiuvando le attività delle cancellerie, agevolando, in tal senso,

³⁶ C. CECHELLA, *Le nuove norme sul processo e il tribunale in materia di persone, minorenni e famiglie*, in *Riv. Dir. Proc.*, n. 3/2023, pp. 1138-1140.

³⁷ Si noti come sia attualmente al vaglio della Commissione Giustizia (ma bloccato dal novembre 2017) il d.d.l. n. 2669/2014 in materia di accordi prematrimoniali (link alla scheda del Senato <https://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/44889.htm>) che si pone l’obiettivo di riconoscere ai futuri coniugi, nel momento che precede il matrimonio una più ampia autonomia, al fine di disciplinare i loro rapporti patrimoniali e personali anche relativamente all’eventuale fase di separazione e di divorzio, attraverso accordi contenuti in un’apposita convenzione. Il disegno di legge prevede che in presenza di figli minori o economicamente non autosufficienti, gli accordi prematrimoniali debbano essere espressamente autorizzati dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente. Ai futuri coniugi senza prole viene, invece, riconosciuta una maggiore autonomia negoziale, essendo prevista anche la possibilità di rinuncia del futuro coniuge al mantenimento da parte dell’altro, fermi i reciproci doveri di assistenza morale e materiale e ferma l’irrinunciabilità del diritto agli alimenti. Tali convenzioni potranno essere stipulate - con la forma dell’atto pubblico - dai coniugi anche in costanza di matrimonio ed in previsione di una crisi.

³⁸ L’istituzione dell’Ufficio per il processo è avvenuta mediante la disciplina dettata dall’art. 16-*octies* del D.L. 18 ottobre 2012, n.179 (convertito in L. 17.12.2012, n. 221) ed introdotto dall’art. 50 D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito in L. 11.8.2014, n. 114). L’obiettivo principale di questo ufficio è di garantire la ragionevole durata dei processi, cercando di ridurre il più possibile le lungaggini processuali, nell’ottica dell’efficientamento della Pubblica Amministrazione. Sul punto si rimanda per maggiori approfondimenti a AA.VV., *Ufficio per il processo*, a cura di F. AULETTA e S. RUSCIANO, Bologna, 2023.

le attività preparatorie al giudizio. A questo si affiancano ulteriormente le attività di redazione delle bozze dei provvedimenti e la collaborazione con l'ufficio giudiziario nelle attività preparatorie e collaterali alla decisione (es. acquisizione a sistema informatico dei provvedimenti, ovvero, l'inserimento delle date di fissazione e di rinvio delle udienze).

Proprio in considerazione delle sue funzioni, si ritiene che il personale addetto all'Ufficio del Processo possa svolgere un ruolo essenziale, ove sia dotato delle giuste competenze e dei necessari strumenti. Si pensi ai funzionari, infatti, come coloro che operano una prima analisi generale, di modo da fornire al giudice un set di dati "semilavorato" e già parzialmente raffinato. Quest'ultimo, in conseguenza di ciò, può meglio concentrare la sua attività direttamente sull'analisi di dati effettivamente ricollegati e ricollegabili alle questioni giuridiche in esame, usufruendo anche di più tempo per le valutazioni di ogni singolo fascicolo. Ciò proprio perché il personale dell'UPP opererebbe la prima "scrematura" nel *mare magnum* di orientamenti giurisprudenziali, analisi matematiche e statistiche, dottrina e normativa nel quale reperire gli elementi essenziali alla decisione, liberando il giudice dell'onere di effettuare la relativa ricerca in prima persona. Quest'ultimo, come detto, si concentrerebbe unicamente sull'analisi finale, a seguito di un confronto con il personale dell'Ufficio per il Processo laddove questo dovesse possedere le necessarie competenze e nel caso in cui si dovesse sviluppare un certo livello di affiatamento, interoperabilità e collaborazione tra la persona del magistrato e i componenti del suddetto Ufficio. Ciò sarebbe anche funzionale alla riduzione dei tempi del processo in quanto, a parità di tempo disponibile, diminuirebbe il carico di lavoro per singolo fascicolo gravante direttamente sulla figura del magistrato e aumenterebbe il tempo disponibile per ponderare con attenzione le scelte relative alla gestione del processo stesso.

5. Conclusioni

Il concetto di fondo fin qui analizzato (utilizzare un metodo di confronto di dati matematici al fine di effettuare un calcolo il più possibile oggettivo) è chiaramente meritevole di ulteriori sviluppi, tra l'altro ineludibili.

Nondimeno si avverte l'esigenza di adottare su scala più vasta possibile un *software* che sia specificamente progettato per tali fini e ambiti, come *ReMida*.

Infatti, in primo luogo va ricordato come si sia in un periodo storico che richiede particolare attenzione alla quantificazione degli assegni di mantenimento di varia natura (si rimanda a quanto avvenuto in tema di assegno divorzile, una volta parametrato solo sul tenore di vita e ora più incentrato sull'analisi del caso concreto in ragione delle perduranti difficoltà economiche in ampi strati della popolazione), tenendo debito conto di ogni singolo elemento economicamente valutabile a tal fine. Ciò conduce a un appesantimento del carico di lavoro del magistrato, chiamato ad assumere una inedita veste di "pseudo-economista" e "pseudo-statistico".

A ciò si aggiunga che il numero dei divorzi è in costante crescita, appesantendo le scrivanie dei magistrati con nuove pile di fascicoli che si aggiungono a quelli già avviati. Ciò è stato il presupposto per l'emanazione della Riforma Cartabia, che sul piano procedurale prevede una serie di particolarità volte a semplificare gli adempimenti dei giudici e la valutazione delle cause.

Ma ciò non è sufficiente, se si unisce la tendenza all'aumento del numero di divorzi con la necessità di utilizzare estrema prudenza nella quantificazione degli assegni, onde scoraggiare il continuo ricorso al giudice attraverso tutti i gradi di giudizio.

Livia Aulino

Assegnista dell'Università degli studi di Napoli Federico II nell'ambito del progetto “Modelli Organizzativi e Innovazione Digitale: il Nuovo Ufficio per il Processo per l'Efficienza del Sistema - Giustizia (MOD-UPP)”